

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>7178 R</b>	14 novembre 2016	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

## **della Commissione speciale scolastica sul messaggio 6 aprile 2016 concernente la ratifica della revisione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (AIRD) del 25 novembre 2013**

### **1. INTRODUZIONE**

Cosa è l'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici professionali (AIRD) del 18 febbraio 1993? L'AIRD<sup>1</sup> stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali cantonali, per la gestione di una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto di insegnare e di un registro dei professionisti della salute. Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, nonché l'applicazione dell'obbligo di dichiarazione al quale sottostanno i prestatori di servizio.

Le modifiche proposte e sottoposte a ratifica, sono volte:

- a) ad adeguare la base legale intercantonale attuale del registro dei professionisti della salute alle disposizioni federali, permettendo così di trasformare l'attuale registro passivo (nel quale sono cioè registrati unicamente i diplomi) in un registro attivo, accessibile online e contenente pure le indicazioni relative alle autorizzazioni all'esercizio della professione e alle sanzioni disciplinari;
- b) a creare la base legale intercantonale per l'applicazione delle disposizioni federali che disciplinano la verifica delle qualifiche dei prestatori di servizio transfrontalieri nel settore degli insegnanti e degli osteopati, permettendo così una verifica della loro equivalenza con i diplomi cantonali (Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, LDPS);
- c) a creare la base legale che permette alle autorità competenti per il riconoscimento dei diplomi stranieri di ricorrere contro le decisioni prese dalla Commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente.

### **2. MODIFICHE DELL'ACCORDO**

Le modifiche sono state approvate dalle assemblee plenarie della Conferenza dei direttori della pubblicazione educazione (CDPE) nell'ottobre 2013 e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità il 21 novembre 2013.

Di seguito vengono proposte in forma tabellare unicamente gli articoli modificati con il relativo commento.

---

<sup>1</sup> Art. 1 - Scopo AIRD

Accordo in vigore	Modifiche accettate da CDPE e CDS	Commento alle modifiche
<p><b><u>Art. 1 - Scopo - cpv. 2</u></b></p> <p>Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.</p>	<p><b><u>Art. 1 - Scopo - cpv.2</u></b></p> <p>Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, nonché l'applicazione dell'obbligo di dichiarazione al quale sottostanno i prestatori di servizi.</p>	<p>È completato per attuare le procedure relative all'obbligo di dichiarazione dei prestatori di servizi transfrontalieri delle loro qualifiche professionali secondo la LDPS e l'art. 7 Direttiva 2005/36/CE.</p>
<p><b><u>Art. 6 - Regolamenti di riconoscimento - cpv. 1</u></b></p> <p>I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici professionali o per delle categorie di diploma, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le condizioni di riconoscimento (articolo 7),</li> <li>la procedura per il riconoscimento, e</li> <li>le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.</li> </ol>	<p><b><u>Art. 6 - Regolamenti di riconoscimento - cpv. 1</u></b></p> <p>I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per delle categorie di diploma, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le condizioni di riconoscimento (articolo 7),</li> <li>la procedura per il riconoscimento, e</li> <li>le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e</li> <li>la procedura relativa all'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali e alla verifica di queste qualifiche.</li> </ol>	<p>Crea le basi legali intercantionali. L'ordinanza della CDS del 22 novembre 2012 per il riconoscimento e la verifica delle qualifiche professionali estere in osteopatia è già sta completata. Saranno invece aggiunte le disposizioni relative alla procedura di dichiarazione al regolamento della CDPE del 27 ottobre 2006.</p>
<p><b><u>Art. 10 - Protezione giuridica - cpv. 2</u></b></p> <p>Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debitamente motivato. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale<sup>11</sup> si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere oggetto di un ricorso al Tribunale federale, ai sensi dell'articolo 82 della Legge sul Tribunale federale.</p>	<p><b><u>Art. 10 - Protezione giuridica - cpv. 2</u></b></p> <p>Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, nonché contro le decisioni concernenti le tasse previste nell'articolo 12<sup>ter</sup> capoverso 8, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debitamente motivato. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere oggetto di un ricorso da parte dell'autorità di riconoscimento o della persona coinvolta presso il Tribunale federale, ai sensi dell'articolo 82ss. della Legge sul Tribunale federale.</p>	<p>È data facoltà di ricorso contro la decisione di riscossione della tassa d'iscrizione nel registro previsto dall'art. 12ter cpv. 8, è pertanto necessario completare l'art. 10. Infine l'aggiunta finale del cpv. 2 garantisce sia alla persona, ma anche all'autorità di riconoscimento la possibilità di impugnare la decisione presso il Tribunale federale.</p>

Accordo in vigore	Modifiche accettate da CDPE e CDS	Commento alle modifiche
<p><b>Art. 12 - Costi</b></p> <p><sup>1</sup>I costi derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in proporzione al numero degli abitanti. Restano riservate le disposizioni del capoverso 2 e del capoverso 3.</p> <p><sup>2</sup>Per le decisioni concernenti i riconoscimenti retroattivi a livello nazionale, di un diploma cantonale o il riconoscimento di diplomi professionali esteri, nonché per le decisioni di ricorso, può essere percepita una tassa di decisione di un minimo di fr. 100.- fino a un massimo di fr. 2000.-. La tassa di decisione è calcolata in base al tempo e al lavoro investito per il disbrigo della domanda di riconoscimento.</p> <p><sup>3</sup>Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di decisione.</p>	<p><b>Art. 12 - Spese e tasse</b></p> <p><sup>1</sup>Le <b>spese</b> derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in proporzione al numero degli abitanti. Restano riservate le disposizioni del capoversi <b>2, 3 e 4.</b></p> <p><sup>2</sup>Per il rilascio di un <b>attestato concernente il riconoscimento retroattivo</b> a livello nazionale di un diploma cantonale o la <b>dichiarazione delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi, nonché per la registrazione dei dati necessari ai sensi dell'articolo 12<sup>ter</sup>, capoverso 5, e per la comunicazione di informazioni dal registro dei professionisti della salute ai sensi dell'articolo 12<sup>ter</sup>, capoverso 8, possono essere percepite delle tasse da un minimo di fr. 100.- fino a un massimo di fr. 1000.-.</b></p> <p><sup>3</sup>Per decisioni o decisioni su ricorsi concernenti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale,</b></li> <li>b. <b>il riconoscimento di un diploma scolastico e professionale estero,</b></li> <li>c. <b>l'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali, e</b></li> <li>d. <b>la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi,</b></li> </ol> <p><b>possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.- a un massimo di 3000.- franchi.</b></p> <p><sup>4</sup>Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il <b>montante delle singole tasse di decisione calcolate in base al tempo e al lavoro necessario per il disbrigo, nonché secondo l'interesse pubblico per l'attività concernente.</b></p>	<p>È completato per attuare le procedure relative all'obbligo di dichiarazione dei prestatori di servizi transfrontalieri delle loro qualifiche professionali secondo la LDPS e l'art. 7 Direttiva 2005/36/CE.</p> <p>Nei capoversi 2 e 3 si è introdotta la distinzione fra le varie tasse percepite: quelle per il rilascio di un attestato concernente il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale, quelle percepite per la verifica delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi transfrontalieri e quelle per la registrazione dei dati nel registro dei professionisti della salute.</p>

Accordo in vigore	Modifiche accettate da CDPE e CDS	Commento alle modifiche
<p><b><u>Art. 12ter - Registro dei professionisti della salute</u></b></p> <p><sup>1</sup>La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri ed esteri, per le professioni inerenti alla salute elencate in un allegato al presente accordo. Può delegare questo compito a dei terzi.</p> <p><sup>2</sup>Il Segretariato centrale della CDS mantiene aggiornato questo allegato.</p> <p><sup>3</sup>Il registro serve alla protezione e all'informazione dei pazienti, all'informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici.</p> <p><sup>4</sup>Il registro contiene i dati personali dei titolari di diploma(nome, nome da nubile, data e luogo di nascita, nazionalità) .Inoltre, indica il tipo di diploma ottenuto, la data e il luogo dove è stato rilasciato, nonché eventuali rilasci o estinzioni d'autorizzazione all'esercizio da parte delle autorità competenti. Il ritiro, il rifiuto e modifiche dell'autorizzazione, nonché ulteriori misure delle autorità di vigilanza, cresciute in giudicato, sono pure iscritte nel registro con l'indicazione dell'autorità che ha preso la decisione e della data della decisione.</p>	<p><b><u>Art. 12ter - Registro dei professionisti della salute</u></b></p> <p><sup>1</sup>La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri non universitari, nelle professioni della salute elencate nell'allegato al presente accordo, nonché dei titolari e delle titolari di diplomi esteri riconosciuti come equivalenti. Il registro rileva inoltre le persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali secondo la LDPS e che sono titolari di un diploma in una delle professioni indicate nell'allegato</p> <p><sup>2</sup>La CDS può delegare la tenuta del registro a terzi.</p> <p><sup>3</sup>Il Comitato della CDS mantiene aggiornato questo allegato.</p> <p><sup>4</sup>Il registro serve alla protezione e all'informazione dei pazienti, all'informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici. Inoltre serve a semplificare le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione.</p> <p><sup>5</sup>Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel capoverso 4, compresi i dati personali degni di particolare attenzione indicati nel capoverso 7, seconda fase. Per identificare precisamente le persone iscritte al registro e per attualizzare i loro dati personali, nel registro si utilizza pure sistematicamente il numero d'assicurato AVS ai sensi dell'articolo 50e, capoverso 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti. Il Comitato della CDS emana disposizioni dettagliate.</p>	<p>Questo articolo è la base legale del registro dei professionisti della salute NAREG, che andrà a sostituire il vecchio registro passivo. Nel cpv. 3 si menziona come il comitato della CDS dovrà incaricarsi di aggiornare l'allegato delle professioni sanitarie non universitarie che rientrano nell'accordo. Come attualmente il registro NAREG verrà gestito dalla Croce Rossa e il quadro di sviluppo della banca dati seguirà di pari passo lo sviluppo del registro delle professioni mediche (MEDREG). Il cpv. 5 specifica quali dati devono essere contenuti e come devono essere gestiti dal punto di vista della privacy.</p>

Accordo in vigore	Modifiche accettate da CDPE e CDS	Commento alle modifiche
<p><sup>5</sup>I servizi competenti per il rilascio dei diplomi e i servizi incaricati di controllare le professioni inerenti alla salute nei cantoni sono responsabili per la trasmissione immediata di questi dati.</p> <p><sup>6</sup>Su domanda scritta e se l'esistenza di un interesse legittimo è provato, le informazioni sui dati indicati al capoverso 4, frase 1 e frase 2 possono essere comunicate a dei terzi, in particolare alle autorità cantonali e estere, alle assicurazioni malattia e ai datori di lavoro. Le informazioni inerenti alle misure delle autorità di vigilanza sono comunicate unicamente alle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.</p> <p><sup>7</sup>La trasmissione d'informazioni a persone private o a dei servizi non cantonali è soggetta a una tassa di cancelleria.</p>	<p><sup>6</sup>I servizi competenti per il rilascio dei diplomi svizzeri e per il riconoscimento di diplomi esteri comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio e ogni riconoscimento di un diploma. Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rifiuto, ritiro e modifica dell'autorizzazione all'esercizio della professione, in particolare ogni restrizione all'esercizio della professione e qualsiasi altra misura disciplinare, nonché l'identità delle persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali ai sensi della LDPS e sono abilitate all'esercizio della professione. Le persone indicate al capoverso 1 indicano al servizio che tiene il registro tutti i dati necessari ai sensi del capoverso 5 in loro possesso, a meno che il compito di fornire questi dati non spetti ad altri servizi.</p> <p><sup>7</sup>È possibile consultare in rete i dati contenuti nel registro. Tuttavia, i motivi del ritiro o del rifiuto di un'autorizzazione all'esercizio, nonché i dati relativi a restrizioni abolite e altre misure disciplinari, possono essere consultate soltanto dalle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione dell'attività, nonché dalle autorità di vigilanza. Il numero d'assicurato AVS è a disposizione unicamente del servizio che tiene il registro e delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Tutti gli altri dati possono essere consultati liberamente.</p> <p><sup>8</sup>In conformità all'articolo 12 sono tenuti a pagare una tassa le persone indicate nel capoverso 1 per la registrazione dei dati necessari ai sensi del capoverso 5, e le persone private e i servizi</p>	<p>Nel cpv. 7 si chiariscono i confini dei diritti di accesso e che i dati particolarmente sensibili potranno unicamente essere visibili alle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione.</p>

Accordo in vigore	Modifiche accettate da CDPE e CDS	Commento alle modifiche
<p><sup>8</sup>Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando la persona interessata ha compiuto 70 anni o quando l'autorità competente ne annuncia il decesso. Avvertimenti, biasimi e multe sono segnalati nel registro con la menzione "annullato" cinque anni dopo la loro notifica, ciò vale pure per l'iscrizione di restrizioni dell'autorizzazione all'esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Quando il divieto d'esercizio della professione iscritto nel registro ha una durata limitata, la menzione "annullato" è iscritta dieci anni dopo che è stato tolto.</p> <p><sup>9</sup>I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare le informazioni personali loro concernenti.</p> <p><sup>10</sup>Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del cantone Berna.</p>	<p><sup>9</sup>Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando l'autorità competente annuncia il decesso della persona interessata. I dati possono in seguito essere utilizzati a scopo statistico in forma anonimizzata. Le iscrizioni di avvertimenti, ammonimenti e multe sono cancellate dal registro cinque anni dopo la loro notifica, l'iscrizione di restrizioni dell'autorizzazione all'esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Il divieto temporaneo di esercizio della professione è annullato nel registro con la menzione "cancellato" dieci anni dopo la soppressione.</p> <p><sup>10</sup>I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare i dati che li concernono personalmente</p> <p><sup>11</sup>Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del cantone Berna.</p>	

### **3. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Nell'introduzione sono state presentate le ragioni che hanno portato la CDS e la CDPE ad apportare le modifiche all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (AIRD) e servono a poter creare una base legale intercantonale per l'applicazione delle disposizioni federali che disciplinano le qualifiche dei prestatori di servizio transfrontalieri degli insegnanti e degli osteopati. Dall'altra lato la modifica sostanziale dell'art.12ter permetterà di poter avere un registro attivo (NAREG) delle professioni sanitarie non universitarie, che segue le tracce create dal registro delle professioni mediche universitarie (MedReg).

Il registro NAREG è previsto che si autofinanzi con le tasse che verranno pagate dalle persone che dovranno iscriversi. Non vi è nessun impatto dal punto di vista finanziario per le finanze cantonali.

Lo scorso mese di giugno il Consiglio Nazionale ha approvato la legge federale sulle professioni sanitarie, che disciplinerà in futuro le professioni sanitarie la cui formazione è situata a livello di università professionale (cfr. Foglio federale 2015 p. 7125 e p. 7189). Le professioni disciplinate da questa legge rappresentano solo una parte di quelle figuranti nel NAREG, la cui legittimità non verrà pertanto messo in dubbio dalla nuova legge sulle professioni sanitarie. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS ha del resto a più riprese espresso nei confronti dell'UFSP l'auspicio di affidare anche la gestione del futuro registro istituito dalla legge sulle professioni sanitarie alla CRS.

### **4. CONCLUSIONI**

Le modifiche proposte all'interno dell'Accordo si rendono necessarie da un lato per rispettare la Direttiva 2005/35/CE sull'obbligo di dichiarazione dei prestatori di servizi transfrontalieri e dall'altro per semplificare la prassi di iscrizione al registro NAREG.

L'accordo intercantonale potrà entrare in vigore solamente dopo essere stato ratificato da tutti i Cantoni. Attualmente manca all'appello unicamente il Canton Ticino.

La Commissione speciale scolastica, dopo aver esaminato la documentazione, propone al Gran Consiglio di ratificare le modifiche dell'accordo sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (AIRD).

Per la Commissione speciale scolastica:

Tatiana Lurati Grassi, relatrice  
Cedraschi - Celio - Franscella - Guscio - Käppeli -  
Merlo (con riserva) - Morisoli - Ortelli - Peduzzi -  
Pellanda - Polli - Pugno Ghirlanda - Robbiani